

Il dottore  
e lo spesometro

A PAG. 20

Obbligo di comunicare le prestazioni "private" 2012 di diagnosi, cura e riabilitazione anche agli esenti Iva

# Medici alle prese con lo spesometro

Va trasmesso alle Entrate per ciascun cliente-fornitore il valore totale delle operazioni

**A**nche il medico alle prese con lo spesometro. Le fatture emesse relativamente al 2012 dagli esercenti la professione sanitaria devono essere segnalate all'Amministrazione finanziaria entro il prossimo 12 novembre (21 novembre se i medici non sono contribuenti mensili) con una "finestra" di tolleranza fino al 31 gennaio 2014, appena approvata dalle Entrate.

Per le prestazioni rese nell'esercizio della professione, il medico è infatti obbligato all'emissione della fattura. E tale deve considerarsi il documento attestante i corrispettivi percepiti, a prescindere dal fatto che lo stesso venga magari denominato ricevuta, parcella o altro.

**L'obbligo di comunicazione delle operazioni.** L'art. 21 del decreto legge n. 78/2010, come è noto, aveva previsto l'obbligo in capo a tutti i soggetti passivi Iva di comunicare telematicamente, entro il 30 aprile di ogni anno, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nell'anno precedente, nel caso in cui i corrispettivi dovuti siano di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell'Iva. Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva applicata, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione ossia per le operazioni documentate con ricevuta fiscale, ovvero con scontrino fiscale.

Successivamente, in ottica di semplificazione, a partire dal 1° gennaio 2012, è venuta meno la soglia dei 3.000 euro, con il ripristino in pratica dell'elenco clienti-fornitori. Sicché, per le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione (tra le quali come detto rientrano anche le prestazioni mediche, ancorché

esenti da Iva), è necessario comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le fattispecie effettuate, indipendentemente dal relativo importo.

In particolare, alla luce delle modifiche apportate con il decreto legge n. 16/2012, il professionista è tenuto a comunicare all'agenzia delle Entrate, per ciascun cliente-fornitore, il valore totale delle operazioni effettuate nei confronti di ciascuno di essi.

**Le fatture dei medici.** Come accennato in premessa, quindi, i medici professionisti devono segnalare all'Amministrazione finanziaria entro la data di scadenza indicata (12 o 21 novembre a seconda del periodo di liquidazione Iva) i corrispettivi per le prestazioni effettuate nel 2012, ancorché - se relativi a diagnosi, cura e riabilitazione delle persone - esenti da Iva.

Val conto segnalare, peraltro, che i compensi Asl del medico vanno comunque inclusi nello spesometro. Il ministero delle Finanze, infatti, ebbe modo di precisare con la Risoluzione 23 settembre 1975, n. 501679, che i fogli di liquidazione dei corrispettivi rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture.

**Alberto Santi**

● RIPRODUZIONE RISERVATA

